



PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI

Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo di incentivazione di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i.

INDICE

Capo I – Disposizioni generali

- [Art. 1](#) Oggetto del Regolamento
- [Art. 2](#) Definizione delle prestazioni
- [Art. 3](#) Costituzione ed accantonamento del fondo incentivante
- [Art. 4](#) Conferimento degli incarichi

Capo II – Ripartizione del fondo

- [Art. 5](#) Ripartizione verticale
- [Art. 6](#) Ripartizione orizzontale

Capo III – Termini temporali e penali

- [Art. 7](#) Termini per la liquidazione dell'incentivo
- [Art. 8](#) Omesso o inesatto adempimento alle prestazioni

Capo IV – Disposizioni diverse

- [Art. 9](#) Sottoscrizione degli elaborati
- [Art. 10](#) Utilizzazione degli elaborati
- [Art. 11](#) Prestazioni professionali specialistiche

Capo V – Altri oneri

- [Art. 12](#) Spese
- [Art. 13](#) Oneri per la copertura assicurativa

Capo VI – Norme finali

- [Art. 14](#) Applicazione del Regolamento ai fondi pregressi e a quelli futuri

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge 11.02.1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni - di seguito definita legge - come introdotto dall'articolo 6, comma 13, della legge 15.05.1997, n. 127, e s.m.i., e dall'articolo 13 della legge 17.05.1999, n. 144.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione, distribuzione e liquidazione del fondo incentivante previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge.
3. Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni previste dall'art. 2 qualora prestate, in tutto o in parte, dal personale dell'Area tecnica dell'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.

Articolo 2
DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Si intendono per "opere e lavori" ai sensi del presente regolamento tutti gli interventi riguardanti le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica di cui all'articolo 2 della legge.
2. Per progetto preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 16 della legge, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 16.
3. I progetti dovranno essere redatti con le modalità stabilite dall'articolo 16 della legge e contenere gli elaborati indicati nella legge medesima e nel Capitolo II, del relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 21.12.1999, n. 554.
4. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori, limitatamente al loro importo ed alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

Articolo 3
COSTITUZIONE ED ACCANTONAMENTO DEL FONDO INCENTIVANTE

1. Il fondo incentivante è calcolato nella misura massima del 2 percento, al lordo di tutti gli oneri accessori, sull'importo complessivo dei lavori posto a base di gara comprensivo degli oneri per la sicurezza e aumentato delle somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, per i quali siano state eseguite le prestazioni progettuali, in ogni caso al netto dell'IVA.
2. Il fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni dei lavori.
3. Le somme occorrenti per la costituzione del fondo sono prelevate dalle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ed assegnate ad apposita voce del bilancio o saranno previste tra le somme a disposizione dell'Ente Parco del quadro economico di progetto.

Articolo 4
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento del Direttore; l'atto di nomina potrà essere integrato o modificato in qualsiasi momento, in relazione al mutare degli indirizzi e delle esigenze.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati il Responsabile del procedimento, se non già diversamente individuato, i suoi collaboratori ed il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità professionale del progetto, della redazione del piano di sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, se non già diversamente individuati; tali indicazioni sono omesse qualora l'Area tecnica abbia un solo soggetto abilitato alla progettazione del lavoro pubblico; il tecnico o i tecnici che assumono la qualità di progettisti, titolari formali dell'incarico, devono avere i requisiti di cui all'articolo 17, comma 3, della legge.
3. Il personale diverso dal tecnico incaricato che svolge l'attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato, deve essere individuato prima dell'inizio di ogni prestazione; il Direttore provvede, sentito il Responsabile del procedimento, se diverso, a formare l'elenco dei partecipanti all'attività di progettazione anche a titolo di collaborazione, indicando ove possibile i compiti ed i tempi assegnati a ciascuno; l'elenco può essere interno all'atto di conferimento di cui al comma 1 e viene conservato agli atti. Per le progettazioni già effettuate prima dell'approvazione del presente regolamento, il Direttore provvederà a stabilire le quote di partecipazione secondo le mansioni effettivamente svolte dal personale dell'Area tecnica.

4. Il personale incaricato della progettazione e quello comunque interessato al progetto, potrà svolgere l'incarico anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore straordinarie saranno retribuite, nella misura ed alle condizioni previste, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti nell'Ente Parco, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con disposizione amministrativa.

CAPO II RIPARTIZIONE DEL FONDO

Articolo 5 RIPARTIZIONE VERTICALE

1. La ripartizione verticale del fondo è effettuata con il provvedimento di affidamento dell'incarico e trova applicazione nella seguente tabella ove, per l'individuazione dell'aliquota dell'incentivo, fissa per l'intera opera, si utilizzerà il principio della maggiore pertinenza, in ragione della prevalenza economica della tipologia dei lavori:

TIPOLOGIA DI OPERE	Importo inferiore a € 150.000	Importo pari o superiore a € 150.000
Nuova costruzione, ampliamento, risanamento, ristrutturazione, lavori di bonifica e tutela ambientale	2,0%	1,8%
Lavori di demolizione di opere	1,7%	1,5%
Lavori di manutenzione straordinaria	2,0%	1,8%
Lavori di manutenzione ordinaria	1,8%	1,6%

2. La ripartizione del fondo è esplicitamente esclusa per i soli acquisti di forniture e di servizi e comunque anche in ogni caso di progettazione di cui è prevalente la fornitura di servizi.

Articolo 6 RIPARTIZIONE ORIZZONTALE

1. La ripartizione orizzontale del fondo trova applicazione nella seguente tabella:

PRESTAZIONE	Quota parte dell'incentivo spettante
Responsabile del procedimento e suoi collaboratori	40%
Progettazione preliminare	10%
Progettazione definitiva	10%
Progettazione esecutiva	15%
Direttore dei lavori	15%
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	5%
Collaudatore	5%
TOTALE	100%

2. Qualora la particolare natura dell'opera da realizzare non preveda la figura professionale del coordinatore per la progettazione in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 14.08.1996, n. 494 e s.m.i., la relativa quota spetta al progettista incaricato della progettazione esecutiva.
3. Nel caso in cui le prestazioni di Responsabile del procedimento, di progettazione e di direzione lavori fossero svolte da un dipendente con la collaborazione, su proposta del Responsabile dell'Area tecnica e nomina del Direttore, di altri dipendenti che però non assumono la titolarità e la responsabilità attraverso la firma dei relativi atti, a questi ultimi sarà attribuito complessivamente il 40 per cento della quota parte del relativo incentivo, da dividere in tante parti uguali quanti sono i collaboratori.
4. Qualora un singolo dipendente assuma tutte o più funzioni, le singole quote di competenza sono cumulate.
5. Le quote parti della somma di cui al comma 1, corrispondenti a prestazioni che non sono svolte da personale dipendente in quanto affidate a personale esterno, costituiscono economie.
6. La quota indicata al comma 1, relativa al Responsabile del procedimento ed agli eventuali collaboratori, è ripartita anche in caso di affidamento esterno degli incarichi di progettazione.
7. L'incentivo, come determinato per ogni singola figura e prestazione ai sensi del presente regolamento, è comprensivo di ogni onere contributivo e fiscale a carico dell'Ente Parco e del dipendente.

CAPO III TERMINI TEMPORALI E PENALI

Articolo 7 **TERMINI PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO**

1. La liquidazione degli importi relativi all'incentivo è effettuata da Direttore con propria determinazione.
2. All'atto della liquidazione il Direttore può effettuare una verifica della ripartizione dell'incentivo, sentito il Responsabile dell'Area tecnica, apportando le necessarie correzioni a quanto stabilito in via preventiva, ove sia dimostrata una reale diversa ripartizione degli impegni, carichi di lavoro e responsabilità.
3. Gli importi relativi alle prestazioni del responsabile del procedimento e degli eventuali collaboratori sono liquidati secondo le aliquote percentuali della seguente tabella:

DESCRIZIONE ATTIVITA'	Aliquota percentuale
Redazione documento preliminare alla progettazione	30%
Coordinamento e Verifica della progettazione	15%
Coordinamento e Validazione della progettazione	30%
Funzioni amministrative in fase di progettazione	5%
Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori	15%
Funzioni amministrative in fase di esecuzione	5%
TOTALE	100%

4. Gli importi relativi alle prestazioni di progettazione di lavori pubblici sono liquidati in due soluzioni:
 - a) all'esecutività del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo per la quota relativa alla progettazione (Progettista e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
 - b) all'esecutività del provvedimento di ammissibilità del certificato di regolare esecuzione o di collaudo dell'opera o del lavoro per la rimanente quota.

Articolo 8

OMESSO O INESATTO ADEMPIMENTO ALLE PRESTAZIONI

1. In caso di inesatto adempimento o di errori procedurali che abbiano costretto l'Ente Parco ad abbandonare il progetto o a disporre il rifacimento integrale, oppure siano stati causa inequivocabile di annullamento in sede giurisdizionale, di rigetto insanabile o rifacimento integrale imposti da altra autorità a ciò preposta per legge, non vi sarà nessuna ripartizione del fondo e l'Ente Parco procederà alla revoca delle quote fondo eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti allo stesso progetto.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'Ente Parco può revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento che non siano risultate responsabili; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il Responsabile dell'Area tecnica ed il Responsabile del procedimento.
3. All'omissione dell'adempimento delle prestazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
4. Ai fini del presente articolo si considera inesatto adempimento delle prestazioni l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea individuazione della normativa vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, il mancato rispetto di legittime direttive o indirizzi programmatici impartiti dai competenti organi dell'Ente Parco risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati e degli atti tecnici.
5. Le penali di cui al presente articolo si applicano fermo restando che il loro importo complessivo non può essere superiore al fondo relativo al progetto.

CAPO IV

DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 9

SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELABORATI

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'Area tecnica che assumono la responsabilità professionale del progetto, individuati nell'atto di conferimento e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto medesimo.

Articolo 10

UTILIZZAZIONE DEGLI ELABORATI

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'Ente Parco, il quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
2. L'Ente Parco ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato alla propria Area tecnica; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti

di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.

3. L'Ente Parco ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare alla propria Area tecnica i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l'Area tecnica deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti ed aggiornamenti necessari.

Articolo 11

PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE

1. Sono estranee al regolamento le prestazioni per gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione;
2. Sono altresì estranei al regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, le pratiche catastali e patrimoniali, nonché i rilievi topografici ed architettonici.
3. Sono infine estranei al regolamento i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche ed i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici.

CAPO V

ALTRI ONERI

Articolo 12

SPESE

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'Ente Parco.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'Ente Parco.
3. Il servizio economato e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche. L'Area tecnica e per essa il Responsabile del procedimento, deve tempestivamente informare gli eventuali diversi servizi competenti all'acquisizione dei beni e dei materiali occorrenti, affinché le forniture non abbiano a causare ritardi nell'espletamento delle prestazioni.
4. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

Articolo 13

ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA

1. Qualora la progettazione sia affidata ai dipendenti dell'Ente Parco, lo stesso assume l'onere del rimborso al dipendente del premio corrisposto da questi per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali. L'importo da garantire non può essere superiore al 10 per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre il solo rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), della legge.

CAPO VI NORME FINALI

Articolo 14

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO AI FONDI PREGRESSI E A QUELLI FUTURI

1. Il regolamento si applica anche ai fondi di incentivazione accantonati ai sensi dell'articolo 18 della legge, antecedente l'entrata in vigore del regolamento medesimo.
2. Ai sensi del comma 1, qualora il fondo sia già stato ripartito o ne siano state definite le modalità di ripartizione, ma non liquidato, il regolamento si applica solo ai termini di pagamento; qualora il fondo sia stato accantonato ma non siano ancora stati definiti i criteri di ripartizione, il regolamento si applica anche a questi.
3. Qualora l'aliquota del 2 per cento di cui all'articolo 3 del presente regolamento fosse modificata con provvedimento legislativo, con il contratto collettivo nazionale di lavori, o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente regolamento, questo continuerà a trovare applicazione anche con le nuove misure dell'incentivo.



**PARCO
NAZIONALE
DOLOMITI
BELLUNESI**

Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
Piazzale Zancanaro n. 1
32032 - FELTRE (BL)
tel. 0439 3328 - fax 0439 332999
www.dolomitipark.it - ente@dolomitipark.it

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA
RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE
(Art. 18 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i.)**